

### **Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11033: autorizzazione agli scarichi – necessità di provvedimento espresso**

La pronuncia in commento chiarisce che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui all'art. 124 d. lgs. 152/2006 debba essere rilasciata con provvedimento espresso, dovendosi escludere che il suo rilascio possa avvenire tramite forme di semplificazione amministrativa quali la SCIA (art. 19 L. 241/1990) o il silenzio-assenso (art. 20 L. 241/1990).

Il Supremo Consesso perviene a tale conclusione partendo dal dato letterale dell'art. 124 d. lgs. 152/2006, il quale stabilisce che “tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati” (comma 1) e che “Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari” (comma 12).

Tale soluzione interpretativa è suffragata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui la norma in parola esprime un principio generale che esclude possibili deroghe o rinnovi taciti dell'autorizzazione agli scarichi (Corte Cost. n. 133/2012) e garantisce un livello di tutela minimo inderogabile in materia ambientale che ha lo scopo “di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell'autorizzazione allo scarico richiesto, al fine di assicurare forme di protezioni ambientali adeguate” (Corte Cost. 234/2010). Tutela che, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, non può essere ridotta o limitata da disposizioni di matrice regionale (Corte Cost. n. 225/2009; Corte Cost. nn. 44 e 187 del 2011).

La necessaria forma espressa dell'autorizzazione agli scarichi – osserva il Supremo Consesso - è confermata anche dalla lettura dell'art. 20 L. 241/1990 che esclude l'assenso per silentium nei procedimenti in materia ambientale.

Anche il cambio di destinazione d'uso dell'immobile (nel caso concreto da uso abitativo ad attività di ristorazione) impone l'adozione di una nuova autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'art. 124, comma 12, d. lgs. 152/2006. Sotto tale profilo è infatti da escludere che l'assimilazione ai sensi del d.p.r. 227/2011, art. 2, tra scarichi domestici e quelli provenienti da “servizi igienici, cucine e mense” esima dall'acquisizione di una nuova autorizzazione, in quanto tale assimilazione ha valore limitatamente sul piano della valutazione funzionale degli scarichi, ma non determina l'estensione automatica della relativa autorizzazione da uno scarico all'altro, essendo in tal caso comunque necessaria una nuova valutazione di compatibilità ambientale.

**Link:**

[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201607391&nomeFile=202211033\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201607391&nomeFile=202211033_11.html&subDir=Provvedimenti)